

2.10 Contributi



Contributi degli studenti all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2020



In breve

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) sono una parte importante delle assicurazioni sociali svizzere obbligatorie. Tutte le persone residenti o esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate e devono pagare contributi.

Gli assicurati che hanno pagato i contributi per almeno un anno intero possono richiedere prestazioni AVS e AI. I contributi vanno pagati ininterrottamente. Eventuali lacune contributive possono portare a una riduzione della rendita.

Questo opuscolo informativo è destinato agli studenti.

Obbligo di contribuzione per gli studenti

1 Si devono versare contributi se si studia?

Sì. Gli studenti svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera devono pagare all'AVS, all'AI e alle IPG contributi pari a 496 franchi all'anno (contributo minimo) a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.

I contributi devono essere versati alla cassa di compensazione del luogo in cui ha sede l'istituto d'insegnamento o direttamente all'istituto stesso. Le casse di compensazione riscuotono inoltre contributi alle spese amministrative nella misura massima del 5 per cento dei contributi versati.

Dal 1° gennaio successivo al compimento dei 25 anni gli studenti senza attività lucrativa non devono più pagare il contributo minimo, bensì contributi in base alle loro condizioni sociali (v. opuscolo informativo 2.03 – *Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Gli studenti che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni.

Gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per seguire una formazione all'estero possono rimanere assicurati fino al 31 dicembre successivo al compimento dei 30 anni.

Eccezioni

2 I contributi vanno pagati in ogni caso?

No. Gli studenti non devono pagare contributi AVS, AI e IPG, se:

- mediante un'attestazione del datore di lavoro o della cassa di compensazione comprovano che, nell'anno in questione, sono già stati versati contributi per almeno 496 franchi su un reddito da attività lucrativa o su indennità di perdita di guadagno;
- soggiornano in Svizzera unicamente per compiere gli studi, senza però esservi domiciliati;
- il coniuge, assoggettato all'AVS, all'AI e alle IPG svizzere, esercita un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS e ha versato contributi pari almeno a 992 franchi (il doppio del contributo minimo).

Conteggio dei contributi sul reddito da attività lucrativa

3 È possibile farsi conteggiare i contributi sul reddito da attività lucrativa?

Sì. Gli studenti che, nell'anno civile in questione, hanno conseguito, mediante un'attività lucrativa o la percezione di IPG, un reddito sul quale sono stati versati contributi inferiori a 496 franchi (contributo minimo) possono farsi conteggiare questi contributi, e versare poi unicamente la differenza fino a concorrenza del contributo minimo.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2019. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.10/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.10-20/01-I